

# nuovoRuolo

Newsletter realizzata in proprio - Diffusione riservata ad avvocati ed operatori di giustizia

A.F.L. - Associazione Forense di Lecce, aderente all' A.N.F. - Associazione Nazionale Forense

Sede sociale: 73100 Lecce Via G.Arditi,8 Tel.Fax 0832 303541 www.anflece.it - email: info@anflece.it

## L'editoriale del Segretario

### "Ubi societas, ibi jus"

di Simona Guido

In data 29/09 u.s. si è tenuta l'Assemblea Annuale di A.F.L.; il thema "IN VENTIMO IL FUTURO" è suggestivo e stimolante poiché contenente il




riferimento alla attività di elaborazione alla quale ci proponiamo di contribuire per il miglioramento della professione forense; l'omaggio al compimento del ventennale dell'esperienza associativa e di attività sindacale di (ANF e) AFL sul territorio; la passione che ha animato e anima il nostro impegno anche nei momenti di forte delusione; ed, infine, il necessario riferimento al futuro, da sempre orizzonte ideale a cui tende Associazione Forense.

Una professione difficile, in continuo cambiamento, sempre più onerata da una serie di adempimenti e di costi; ma che rimane una professione affascinante da esercitare con passione, competenze professionali e tecniche e signorilità; e con la profonda convinzione, che il comportarsi con riguardo ed attenzione con giudici, colleghi e clienti sia regola fondamentale per il prestigio ed il decoro professionale.

In questa ottica l'Assemblea annuale ha avviato una necessaria riflessione in un sereno clima collaborativo, fervente di idee e propositi su cui l'Associazione possa lavorare; gli interventi dei nostri associati hanno offerto un prezioso contributo volto a proiettare la nostra professione futura attraverso l'analisi di quella attuale. La presenza continua e costante sul territorio  
(continua a pag.5)

## LA RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA UN MODELLO UNICO DI GIUDICE LAICO di Alberto Sansonetti

La magistratura onoraria - laica, per distinguerla dalla magistratura professionale o togata - è andata acquisendo, nel corso degli anni, sempre maggiori quote di giurisdizione; in assenza di un disegno organico. Ha prevalso, sinora, la logica emergenziale dei numeri del contenzioso; determinanti le condanne ex lege Pinto, per la durata irragionevole dei processi, rispetto alle quali, peraltro, lo Stato è in affanno, non riuscendo a dare soddisfazione alle pretese creditorie per indennizzi decisi ( in misura viepiù ridotta) in tempi ragionevoli. Paradossale, vero?? . Tutto l'acceso dibattito sul ruolo della magistratura elettiva degli anni '80 -90 ( sostenuto in particolare da A.N.F. ) s'è ridotto all'equazione magistratura onoraria = prevalente funzione di supporto nell'ottica deflattiva del carico giurisdizionale. Con la legge n.57 del 28 aprile 2016 è stato affidata al Governo la delega a riformare in maniera organica la magistratura onoraria, superando la distinzione tra le figure dei



giudici di pace e dei magistrati onorari di tribunale(GOT). Dopo un primo decreto attuativo n. 92/2016 che si è occupato della conferma dei giudici in servizio e della istituzione della sezione autonoma della magistratura onoraria presso i consigli giudiziari; è intervenuto il decreto legislativo n.116 del 13 luglio 2017, che ha sancito la fusione per incorporazione delle due figure preesistenti nell'unica figura del <<giudice onorario di pace>> in sigla G.O.P. addetto all'ufficio del giudice di pace. Se in origine con la legge istitutiva (1991) al giudice di pace era stato attribuito il contenzioso della tolleranza e della convivenza, riservandogli piuttosto una funzione conciliativa, progressivamente il giudice di pace è divenuto un giudice tecnico a tutti gli effetti, assimilabile al giudice professionale senza averne le medesime prerogative e tutele. Quanto al giudice onorario di tribunale (GOT) la legge istitutiva del 1998 gli assegnava una  
(continua a pag.7)

### SOMMARIO

Editoriale del segretario (S.Guido)	pag.1
La riforma della Magistratura Onoraria (A.Sansonetti)	pag 1
WE AVV...noi abbiamo (O.Rotino)	pag.2
Eccezione di prescrizione (M. Todisco)	pag.2
Presunzione legale sui versamenti bancari (F. Perrone)	pag 3

Sempre più difficoltoso e gravoso l'accesso del cittadino alla giustizia (A. Medea)	pag. 4
Le mini-tavole rotonde di AFL (Francesca Distante e Valeria Rodelli)	pag.5
Le iniziative dell'AFL	pag.6
L'angolo delle letture (A. Totaro Fila)	pag.8

## WE AVV....noi abbiamo

di Ornella Rotino

Il progetto " WE AVV welfare e genitori " rappresenta una best practice a livello nazionale di progetto di rete tra Ordini professionali di una stessa regione sul tema della conciliazione vita-lavoro.

Nato come una sfida, il progetto è stato realizzato dagli Ordini degli Avvocati di Puglia e con la tenace volontà e collaborazione dei Comitati Pari Opportunità degli Ordini territoriali di Bari, Lecce, Taranto, Brindisi, Trani e Foggia che, unendosi in Rete CPO Puglia, hanno avuto accesso a circa 824.250 euro del "Fondo Pubblico – Privato per il sostegno ai genitori", stanziato dall'assessorato al Welfare della Regione Puglia.

Con l'avviso rivolto a tutti gli Ordini professionali Italiani per



### FAMIGLIA E LAVORO: CONCILIAMO?

## WEAVV

Welfare e genitori: la buona causa  
degli Ordini degli Avvocati di Puglia

la creazione di Fondi di sostegno ai Genitori iscritti, la Regione ha inteso rinnovare una felice sperimentazione avviata già nel 2012. Il percorso fatto ha consentito di migliorare l'intervento e puntare in modo mirato al sostegno di bisogni reali dei liberi professionisti nell'ottica dell'integrazione economica alla previdenza di categoria per la tutela della condizione genitoriale. Nel caso specifico dell'Ordine forense, in presenza di una scarsa regolamentazione dell'ente di previdenza in materia di conciliazione vita - lavoro e sostegno alla paternità e alla maternità, si è avuto modo di elaborare misure del tutto innovative, in grado di sostenere l'arrivo dei figli e al contempo di innescare processi virtuosi di regolarità nelle assunzioni per lavoro domestico e di cura familiare. Gli Ordini forensi pugliesi supportati dai comitati pari opportunità, presentandosi uniti in unica cordata alla selezione dei soggetti candidati alla gestione dei fondi, hanno fortemente rafforzato la propria posizione e aumentato la qualità della propria proposta.

(Continua a pag 7)

## ECCEZIONE DI PRESCRIZIONE

LA BANCA DEVE SPECIFICARE  
DETTAGLIATAMENTE A QUALI VERSAMENTI  
SI RIFERISCE

*La Cassazione sottolinea la necessità di una rigorosa allegazione anche nei processi antecedenti a SS.UU. 24418/10*

La Suprema Corte, con la significativa Ordinanza n. 20933 del 17/09/17, ha cassato con rinvio una decisione della Corte d'Appello di Lecce, nella parte in cui era stata accolta l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca contro la domanda di ripetizione d'indebito spiccata da un suo correntista.



La corte di merito aveva difatti dichiarato la prescrizione del diritto relativo alle rimesse solutorie (nella parte in cui costituivano il pagamento di poste illegittime) precedenti ai dieci anni dalla proposizione della domanda, nonostante l'eccezione fosse stata genericamente riferita a tutti i versamenti eseguiti sul conto.

La difesa era stata sollevata prima del mutamento giurisprudenziale rappresentato da Cass. SS.UU. n. 24418/10, che ha cristallizzato la bipartizione del regime prescrizione delle rimesse: per tale ragione il giudice d'appello, anziché applicare con rigore il mutato orientamento giurisprudenziale (Cass. civ., SS.UU. n. 15144/11), aveva abbracciato il precedente orientamento in applicazione del prospective overruling.

La decisione non ha però convinto gli ermellini in ragione del fatto che la suddetta regola, secondo cui l'imprevedibile mutamento di un consolidato orientamento giurisprudenziale non incide sulle cause già incardinate, ha portata esclusivamente processuale in quanto espressione degli artt. 111 Cost - 6 CEDU. Di conseguenza, considerata la pacifica natura sostanziale della prescrizione, la Cassazione ritiene che l'articolato principio di diritto sviluppato dalle Sezioni Unite nel 2010 vada applicato compiutamente anche alle cause già pendenti a quella data.

La specificazione non è di poco conto, anche considerato che laddove vi è un contratto di apertura di credito la natura ripristinatoria delle rimesse è sempre presunta; di conseguenza, sulla banca che intenda eccepire la prescrizione di alcune di esse, grava il rigoroso onere di allegare e provare specificamente quali invece hanno natura solutoria.

L'istituto di credito non potrà pertanto invocare a sostegno di eventuali omissioni in punto di allegazione e prova l'applicazione del principio del prospective overruling rispetto alla pronuncia delle Sezioni Unite del 2010.

**Massimo Todisco**

## Presunzione legale sui versamenti bancari

Allorchè, in un recente convegno, celiavo che tutte le peggiori riforme compiute nell'ultimo decennio nel campo dell'avvocatura erano state fatte nel mese di agosto, non conoscevo la sentenza della Cassazione n. 19806 del 9 agosto scorso, che interessa tutti i lavoratori autonomi.

Ma conoscevo l'art. 3 del D.L. n. 193/2016, che prevede un rafforzamento dei poteri della riscossione e che consente al nuovo Ente "Agenzia delle Entrate - Riscossione", subentrato ad Equitalia che, oltre alla possibilità di utilizzare banche dati e informazioni di cui già dispone, potrà accedere all'Archivio dei rapporti finanziari, per poter agire, conoscendo la situazione finanziaria del debitore, quasi in tempo reale.

E, come se questo non bastasse, la Cassazione, con la sentenza



presunzioni legali di cui all'art. 32 comma 1, n. 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, sono venute meno unicamente riguardo ai prelevamenti (la Corte Costituzionale, infatti, con sentenza n. 228/2014, ha ritenuto come il professionista non possa essere equiparato ad imprenditore che, con prelievi bancari acquista merce non fatturata, che utilizza per conseguire ricavi non dichiarati: il professionista "non può" acquistare merce da rivendere).

Dette presunzioni però, sempre secondo la Cassazione con la sentenza n. 19806/2017, restano comunque operanti nei confronti dei versamenti da chiunque compiuti, e quindi anche nei confronti del lavoratore autonomo.

In sostanza, il fisco, oltre a controllare i bonifici ricevuti da terze persone, vigila anche sui versamenti effettuati direttamente dal libero professionista o da un semplice cittadino.

Alla luce di questa sentenza, chiunque, sia esso lavoratore autonomo o un quidam qualsiasi, che sia titolare di un conto corrente, dovrà sempre e comunque poter giustificare la provenienza dei vari versamenti.

Ogni libero professionista dovrà conservare qualsiasi



richiamata, ha confermato che il conto corrente di ogni contribuente è il bersaglio preferito del fisco.

Essa, infatti, estende anche ai liberi professionisti la presunzione di evasione fiscale in caso di versamenti non giustificati.

Va ricordato, a tal fine, che, in tema di accertamento da indagini finanziarie nei confronti di lavoratori autonomi, le

documento che lo metta al riparo da un accertamento fiscale da parte dell'Agenzia delle Entrate.

E dovrà così fornire la prova che non si tratta di evasione fiscale, prova, che in ogni caso, deve essere scritta e testimoniale.

**Franco Perrone**

## Sempre più difficoltoso e gravoso l'accesso del cittadino alla Giustizia

di Alfio G.Medea

*Nota di commento su Ordinanza della Commissione Tributaria Regionale di Napoli n. 806/32/2016( R.G. 227/2016 Corte Cost.), che dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata a proposito della determinazione del Contributo unificato nel processo tributario in caso di ricorso cumulativo o collettivo.*

Appare utile partire dalla premessa che, com'è ben noto, gli Enti impositori di vari tributi ( Stato, Regioni, Province, Comuni, Consorzi di bonifica, etc.), usano emettere avvisi di accertamento e/o cartelle di pagamento riferite a ciascun contribuente (quand'anche si tratti di comproprietari di uno stesso bene) e per ciascun anno di pertinenza; e lo stesso criterio viene praticato dall'Agente di riscossione convenzionato, incaricato di emettere Ingiunzioni di pagamento e connesse procedure esecutive in caso d'inadempimento. Al fine di valutare le ingiuste conseguenze di tali inconcepibili procedure -tutte orientate a favore del Fisco ed a danno del cittadino, che vede sempre più problematico l'accesso alla Giustizia e ad un giusto processo- esaminiamo, quindi, un caso concreto. E' quello riferito ad un ricorso congiunto e cumulativo proposto dinanzi ad una C.T.P. da due coniugi comproprietari di un immobile adibito a civile abitazione, per cui il Comune, anzichè emettere un solo avviso di accertamento d'Ici dal 2007 al 2011 cointestato e per tutte le 5 annualità, aveva loro notificato 5 avvisi per ciascuno e quindi per un totale di 10 atti impugnati, il cui valore globale rientrava nello scaglione fino a € 5.000,00 (con C.U. determinato in € 60,00 ai sensi del D.L. 31.12.1992 n. 546 e s.m.e i.). Ma i ricorrenti, in sede di iscrizione a ruolo, sono stati costretti a corrispondere un'integrazione di € 240,00, per un totale di C.U. di € 300,00, versato in ragione di € 30,00 per ognuno dei 10 accertamenti impugnati. A seguito d'istanza in autotutela, il Comune adottava un provvedimento di parziale accoglimento delle ragioni dei contribuenti, i quali erano quindi indotti a proporre altro ricorso cumulativo e congiunto, riunito al precedente, venendo costretti a corrispondere per C.U. altri € 300,00. In pendenza dei due ricorsi, cumulativi, congiunti e riuniti, l'Agente di riscossione incaricato dal Comune notificava ai due contribuenti comproprietari dello stesso immobile, 10 intimazioni di pagamento ( 5 per ciascuno di essi), sicchè i due coniugi comproprietari della stessa civile abitazione, erano nuovamente costretti ad adire la C.T.P. ed a corrispondere altri € 300,00 per un nuovo ricorso ( il terzo!). E siamo già a 900 Euro pagati a titolo di C.U., per un presunto avviso di accertamento d'imposte non pagate dell'importo complessivo inferiore a € 5.000,00! Come se non bastasse, lo stesso Collegio giudicante, unico per tutti e tre i ricorsi



congiunti, cumulativi, connessi e riuniti, con lo stesso Presidente relatore-estensore, ha infine emesso anch'esso NON UN'UNICA SENTENZA (di rigetto dei ricorsi) ma ben tre sentenze, aventi lo stesso testo, così che i ricorrenti, con un unico atto d'appello, congiunto e cumulativo contro le tre sentenze identiche, sono stati costretti a versare per C.U. ( in luogo di quello da loro calcolato in € 60,00, rapportato al valore della lite nello scaglione fino a € 5.000,00), l'importo di € 300,00, ragguagliato al numero dei 10 provvedimenti impugnati in primo grado, come stabilito dalla Ragioneria della C.T.R.A questo punto merita, pertanto, una particolare attenzione

quanto prospettato dalla C.T.R. di Napoli con l'Ordinanza 806/2016 in sede d'appello contro una sentenza della C.T.P. di Caserta che aveva rigettato il ricorso proposto da un contribuente avverso l'invito del Ministero delle Finanze di pagamento della residua somma di € 360,00 ad integrazione del Contributo Unificato versato di €. 30.00 in ragione del valore complessivo della lite, consistente in un' opposizione a estratto di ruolo riferito a 10 cartelle,

per cui, a suo dire, non si dovevano tenere in conto partitamente i valori di ciascuna di quelle, ma la somma complessiva dei medesimi. Avverso tale sentenza proponeva appello il contribuente, ribadendo le doglianze già esposte in primo grado e deducendo l'incostituzionalità degli articoli 14, comma 3-bis, del D.P.R. n. 115/2002 n. 115/2002 e 12, comma 5, del D. Lgs. n. 546/2002, così come modificato dall'art. 1, co. 558, della L. n. 147/2013, nella parte in cui si prevede che il valore della lite per il calcolo del contributo unificato venga determinato per ciascun atto impugnato anche in appello, con conseguente disparità di trattamento per l'ipotesi di ricorsi cumulativi, come nella specie. La C.T.R. di Napoli limitandosi a delibare la questione di costituzionalità prospettata dal contribuente nei sensi di cui in narrativa, strettamente funzionale alla decisione della causa, ha anzitutto premesso che la Corte Costituzionale si è recentemente occupata della questione (per come sollevata dalla C.T.P. di Campobasso con ordinanza del 7 maggio 2015), ed ha pronunciato sentenza d'inammissibilità n. 78/2016, ribadendo la natura giuridica del C.U. come entrata erariale ex art. 2 del D.P.R. 1074/1965 per cui, secondo anche la tesi del Ministero, al legislatore ordinario resterebbe riservata la più ampia autonomia circa l'esigibilità del C.U. così come nella determinazione di ogni altro tributo in quanto tale. Tale argomento, tuttavia, secondo la C.T.R. di Napoli, non può essere condiviso, dacchè, diversamente, la discrezionalità legislativa in materia tributaria trasmoderebbe in arbitrio, non restando asservita, per come dev'essere, ai principi di razionalità, eguaglianza e giustizia. Vi e poi da considerare che non sussiste alcun valido e razionale motivo per riservare solo alla

(continua a pag.8)

## LE MINI-TAVOLE ROTONDE DI AFL SI RICOMINCIA DOPO LA PAUSA ESTIVA

E' partito nel febbraio 2016 il progetto dell'Associazione Forense di Lecce per "Mini-Tavole Rotonde" destinato ai propri iscritti per consentire la formazione continua con una formula differente dai comuni convegni o giornate di studio, garantendo un aggiornamento costante e di taglio prettamente pratico.



E' stato scelto il nome "Mini-Tavole Rotonde" perché rispecchia le caratteristiche dell'iniziativa formativa: il numero dei partecipanti è limitato a un massimo di 30; l'incontro è di breve durata (due ore) con la presenza di un unico Relatore; la location consente il rapporto diretto e "paritario" tra gli illustri ospiti e i nostri associati.

I corsi, infatti, si svolgono presso la sede dell'Associazione, con i partecipanti disposti attorno a un tavolo per affrontare insieme al Relatore questioni e criticità applicative delle novità normative in materia civile, penale e processuale, e per esaminare le prassi degli uffici e gli orientamenti giurisprudenziali del Foro di Lecce.

La cadenza quindicinale degli incontri (secondo e quarto martedì di ogni mese) ha permesso e permetterà una programmazione sempre al passo con l'evoluzione normativa e giurisprudenziale, rispondente alle esigenze di maggiore interesse della nostra categoria. In questo senso i suggerimenti degli stessi partecipanti sono estremamente graditi.

L'iniziativa ha riscosso successo sia fra gli iscritti - per il taglio pratico degli incontri e lo spessore dei nostri Ospiti - che fra i Relatori, i quali sono stati lieti di potersi rivolgere ad una platea ristretta ed attenta, in un contesto poco formale che lascia spazio a riflessioni su problematiche e dubbi condivisi da tutti gli

Operatori del diritto.

Tutto è nato dalla volontà di porsi al servizio dei Colleghi – come è nello spirito dell'Associazione – per confrontarsi sui temi delle notifiche in proprio ed attestazioni di conformità e sulle prassi e problematiche di applicazione generate dall'entrata a regime del PCT, ma è poi proseguita su le più varie materie, anche specialistiche.



Cogliamo l'occasione per ringraziare i relatori nostri ospiti: la docente universitaria prof.

Carmela Perago, il Giudice delle Esecuzioni mobiliari Dott.ssa Maria Giovanna Boccuni; la Pres. Dott.ssa Cinzia Mondatore, il Cons di Cassazione Dott. Gabriele Positano, il Dott. Paolo Moroni; i Colleghi del Foro di Lecce Rita Perchiazzi, Roberto Rella, Raffaele Plenteda, Francesco Pamieri, Lilia Lucia Petrachi ed il Collega del Foro di Roma Walter De Agostino; il dott. Comm. Massimo Martinese; lo psichiatra dott.ssa Paola Calò; oltre ai componenti del direttivo AFL, sempre disponibili a mettere a servizio degli associati il proprio tempo e competenze.

Vi aspettiamo numerosi.

**Francesca Distante Valeria Rodelli**



## "Ubi societas, ibi jus"

(segue da pag.1)

locale e nazionale consente all'organismo associativo di tutelare le ragioni e gli interessi degli Avvocati attraverso soluzioni praticabili che possano creare benefici concreti all'avvocatura; una riflessione che per essere efficace deve assumere - come premessa - la consapevolezza che il mondo forense non sia corpo impermeabile alle trasformazioni in essere della società e che quindi le vicende politiche e ancor più le dinamiche economiche influiscano in modo determinante sull'esercizio della professione. Di seguito vi è stata la consueta cena conviviale, non solo gradito momento di svago ma occasione per consolidare il sentimento di comunanza di obiettivi e interessi: in altre parole per continuare ad essere Associazione fatta di persone con valori e voleri, con opportunità e rischi; come un coro che intona una unica melodia!

Quindi forza amici e colleghi, al lavoro! Con una formazione costante e continua, che passi non solo da quella nozionistica ma anche da quella di politica forense poichè soltanto con la conoscenza si affronterà l'incongruenza del declino del ruolo e della professione forense in una società che deve necessariamente fondarsi sul diritto. Se l'uomo è un "animale sociale" – per usare una espressione di Aristotele –, ossia necessariamente deve vivere con altri uomini e si relaziona costantemente con altri uomini, allora è necessaria la creazione di regole chiare e trasparenti. Da qui l'espressione ubi societas ibi jus, laddove vi è società allora lì vi è diritto.

**Simona Guido**

A.F.L. - Associazione Forense di Lecce , aderente all' A.N.F. - Associazione Nazionale Forense  
Sede sociale : 73100 Lecce Via G.Arditi,8 Tel.Fax 0832 303541 www.anflecce.it - email: info@anflecce.it

## Le iniziative dell' AFL

### FORMAZIONE 2017



L'ASSOCIAZIONE FORENSE DI LECCE  
ORGANIZZA

### MINITAVOLE ROTONDE

#### APPROFONDIMENTO E CONFRONTO SUI TEMI:

**RESPONSABILITÀ dell'AVVOCATO**  
Profili risarcitori e  
nuovi rimedi assicurativi  
Martedì 10 ottobre 2017  
dalle ore 15,30 alle ore 18,00  
con l'Avv. Raffaele PLENTEDA  
Avvocato del Foro di Lecce

**SEPARAZIONE e DIVORZIO:**  
accordi, procedimenti  
e provvedimenti  
Martedì 24 ottobre 2017  
dalle ore 15,30 alle ore 18,00  
con l'Avv. Agnese CAPRIOLI  
Avvocato del Foro di Lecce



### LA LEGGE 124/2017: PROFESSIONE AVVOCATO

Giovedì 19 Ottobre 2017, ore 15,30  
Aula Magna Corte d'Appello - Lecce

Ore 15,30 Registrazione dei partecipanti con il sistema "Riconosco"

Ore 15,45 Saluti e introduzione:

Avv. **Roberta Altavilla** – Presidente COA Lecce

Avv. **Simona Guido** – Segretario Associazione Forense Lecce

Intervengono:

**Dott. Rocco Mancuso** – Presidente dell'Ordine dei Notai del Distretto di Lecce -  
Legale e Consulente del Tribunale di Lecce

*La costituzione delle società tra avvocati: requisiti e forme*

**Prof. Avv. Antonio De Mauro**, Professore Associato Diritto Privato  
Università del Salento

*L'obbligo del preventivo scritto e la responsabilità civile degli avvocati e dei propri  
ausiliari e sostituti*

**Avv. Giuseppe Chiriatti**, Presidente della Camera Tributaria degli Avvocati della  
Provincia di Lecce

*Il regime fiscale delle società tra avvocati*

**Avv. Angelo Vantaggiato**, Componente Consiglio Distrettuale di Disciplina  
Lecce, Brindisi e Taranto

*La tenuta del sistema deontologico italiano alla luce delle riforme di stampo europeo*



ASSOCIAZIONE FORENSE  
LECCE

### VIAGGIO STUDIO ALLA CEDU STRASBURGO - 20/24 NOVEMBRE 2017



## LA RIFORMA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA.....

(segue da pag. 1)

funzione di supplenza temporanea e di gregariato, rispetto al giudice togato, per un periodo di tempo limitato. Nel corso di un ventennio sono intervenuti provvedimenti legislativi di proroga e di sostanziale stabilizzazione di questa magistratura non togata, sulla quale grava ormai il 50% degli affari contenziosi civili e penali. A questi preziosi lavoratori, lo Stato, anche con questa riforma organica non dà adeguate



garanzie e tutele, economiche, previdenziali, paragonabili a quelle del pubblico impiegato, cui le funzioni svolte sono riconducibili. Le indennità corrisposte sono invece assimilate ai fini reddituali ai redditi di lavoro autonomo <art.26>. Il decreto legislativo in commento amplia ancor più le competenze sinora attribuite sia pure differendone l'operatività al 31/10/2021 e per l'aumento di valore della competenza al 31/10/2025 . Dalla normativa di dettaglio emerge un profilo di giudice sotto tutela. Il Presidente del Tribunale ogni sei mesi propone il loro inserimento nell'ufficio per il processo, in conformità ai criteri obiettivi indicati dal CSM. Il Giudice professionale può delegare al giudice onorario di pace , inserito nell'ufficio del processo, compiti ed attività, anche relativi a procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione collegiale, “ ”purchè non di particolare complessità” ” <art.10, comma 11>. Il G.O.P si attiene alle direttive concordate con il giudice professionale titolare del procedimento e se ritiene di non provvedere riferisce al giudice professionale, il quale compie le attività già oggetto di delega < art.10,comma 14>. Il giudice professionale esercita la vigilanza sull'attività svolta dal giudice onorario ed in presenza di giustificati motivi dispone la revoca della delega. Il decreto attuativo della riforma non scioglie il nodo della precarietà e dell'inquadramento giuridico; il trattamento economico, sotto forma di cottimo misto < Art. 23,1. L'indennità spettante si compone di una parte fissa ed una parte variabile di risultato, un cottimo misto> appare non congruo e così pure la tutela previdenziale e assistenziale <mediante iscrizione alla gestione separata presso l'INPS>; in sostanza la riforma lascia insoddisfatti gli operatori interessati ed appare fortemente limitativa dell'autonomia, dell'indipendenza e della libertà di chi è chiamato a decidere. L'Assemblea Generale delle Associazioni Europee dei Giudici Laici riunitasi nei giorni 12 -14 maggio 2017 a Stoccolma, dopo la pubblicazione dello schema di decreto attuativo della legge delega, ha parlato di anomalia d'Europa del caso italiano.

**Alberto Sasonetti**

## WE AVV....noi abbiamo

(segue da pag. 2)

Tutti gli avvocati iscritti, nonché i praticanti abilitati, potranno presentare domanda di accesso al Fondo, purchè abbiano un reddito ISEE del nucleo familiare non superiore a 40.000 euro e siano genitori, scaricando una APP da smartphone sia su Ios che Android per depositare le domande e ricevere informazioni su: punteggi, risorse finanziarie a disposizione, modulistica necessaria; uno strumento che consentirà di avvicinare i giovani genitori avvocati di tutta la Puglia al welfare attivo. I contributi potranno essere richiesti una tantum per le spese per l'accudimento dei minori come le prestazioni di cura, baby sitter e colf, il trasporto e mensa collegati alle attività scolastiche, le spese formative, sportive e ludiche, lezioni di ripetizione, recupero e sostegno scolastico, compreso l'acquisto di testi . In funzione della tipologia della spesa potranno essere erogati fino a 1.200 euro all'anno. 'WeAvv' prevede anche l'erogazione di contributi una tantum di sostegno al reddito per maternità o paternità. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, in sinergia con una commissione di controllo costituita con i rappresentanti di tutti gli Ordini Forensi della Puglia, si occuperà della gestione del fondo, valutando le richieste di contributo provenienti dagli iscritti agli Ordini. In un clima di incertezze, paure, bisogni, l'iniziativa va incontro alle difficoltà che sta affrontando la professione forense, un tempo ritenuta tra quelle economicamente privilegiate, sia a livello nazionale che regionale; il reddito medio degli avvocati pugliesi è in calo del 26% rispetto al 2010, e notevole risulta



anche il gap 'di genere' con le avvocate che nel 2015 hanno conseguito mediamente un reddito di 13.234 euro, meno della metà dei loro colleghi avvocati di 29.298. Il Fondo Regionale per il sostegno ai genitori riuscirà a contribuire alle esigenze della categoria per oltre 800.000 euro ed è solo il primo passo di un più grande progetto di rete nazionale verso un percorso unitario che promuove e definisce la necessità di interventi di supporto al reddito, in un'ottica di conciliazione dei tempi di lavoro e di cura che, vogliamo sperare, saranno istituzionalizzati e non erogati "una tantum".

**Ornella Rotino**

## L'angolo delle letture

a cura di Antonella Totaro Fila

Oggi piove che Dio la manda, e dagli ufficiali giudiziari sembra che ci sia un buffet gratis, tanto la stanza è stipata di segretarie e avvocati non affermati che si occupano personalmente degli adempimenti d'ufficio. Dalla calca ogni tanto si levano zaffate di ascelle in traspirazione da togliere il respiro e un tanfo di abiti bagnati che denuncia il mancato lavaggio degli stessi e soprattutto dei proprietari che li indossano. E' in questo tipo di ammicchiata che capita di fare la scoperta di puzze specifiche che sfuggono all'olfatto medio (quella dei capelli, p. es., davvero disgustosa), o (sempre in tema di cuoi capelluti) di rilevare la capillare (appunto) diffusione del problema della forfora. Sono qui per notificare un precetto (roba di cinque o seicento euro), ed è quasi arrivato il mio turno quando mi squilla il telefono. Siccome non c'è spazio per muoversi e non so dove poggiare l'agenda, l'atto di precetto, il giornale e l'ombrello che mi occupano entrambe le mani, e già tutti si voltano a guardarmi manco fossimo in una biblioteca, chiedo a gesti a una segretaria lì presente se per favore mi prende il cellulare dal taschino. Quella mi squadra come a chiedermi perchè mai dovrebbe farmi un favore così squalificante, ma visto che il telefono è al terzo squillo e qualcuno già sbuffa (per non parlare degli impiegati, che da dietro il banco aguzzano la vista per individuare il disturbatore che li sta distraendo dall'esercizio delle loro funzioni), decide di accogliere la mia richiesta.

-Grazie. Può dirmi chi è?

-Qui c'è scritto Gaviscon, - dice schifata, mentre l'iPhone continua a squillare.


-Molto gentile- ribatto, e mi sporgo verso di lei offrendole di nuovo il taschino perchè mi restituisca il telefono.

-Che fa, non risponde? - mi chiede con riprovazione.

-Lo farei, se avessi le mani libere,- dico, intendendo<<E secondo te perchè ti ho chiesto di prendermi il cellulare?>>; ma quella non capisce e mi volta le spalle sdegnata.

-Avvocato, faccia il piacere con quel telefonoo! - mi redarguisce il capufficio con un tono da preside, sollevando immediatamente un coro servile di: <<Infatti: un pò di educazione, che diamine>>; <<Qua la capa già ci fa male>> (hanno sempre l'emicrania, gli uomini di principio); <<Ogni volta è la stessa storia>> (come se venissi qui tutti i giorni a far squillare il telefono apposta) ecc.; per cui sono costretto a sgusciare via dalla calca e a guadagnare l'uscita. Come da copione, appena vengo fuori di lì, perdendo il turno, il telefono smette di squillare.

Tratto da: Diego De Silva "Divorziare con stile"



## Sempre più difficoltoso e gravoso l'accesso del cittadino alla Giustizia

(segue da pag.4)

giustizia tributaria tale jus singolare nel panorama complessivo dell'ordinamento processuale italiano, ove impera la regola del cumulo di cui all'art. 10 c.p.c., regola quindi contenuta nello schema piu' contiguo a quello del rito tributario. Le determinazioni della Corte costituzionale -per come adottate nella sentenza n. 78/2016- andrebbero, a parere della C.T.R. di Napoli, riconsiderate, quantomeno perchè testualmente fondate sulla premessa della disomogeneità dei tre riti, civile, amministrativo e tributario; disomogeneità che non convince, laddove si sostiene che il contributo unificato nel processo civile si determinerebbe in base ai criteri della materia e del valore della controversia, mentre nel processo amministrativo solo in base al criterio della materia. La conclusione della C.T.R. di Napoli è, quindi, che -espunta la premessa della disomogeneità su cui la sentenza della C.Cost. 78/2016 testualmente si fonda " In definitiva, dalla esposta premessa si ricava implicitamente la difficoltà di individuare un principio o una fattispecie suscettibile di analogica, utilizzabile nel presente giudizio quale tertium comparationis"- potrà essere vero proprio il contrario; e cioè che, da una corretta premessa di omogeneità dei tre schemi processuali nei sensi sopra evidenziati, possa e debba ricavarsi l'agevole individuazione di un criterio analogico ovviamente funzionale ad una ben diversa soluzione della tematica di che trattasi. Per la C.T.R. di Napoli è pertanto auspicabile un ripensamento della Corte Costituzionale sulla questione, in quanto è "innegabile il dato della costrizione e del condizionamento del diritto di accesso alla giustizia, reso indubbiamente più disagiata e ,per così dire, appesantito dalla necessità di corrispondere tanti contributi unificati per quanto atti impositivi siano da contestarsi in giudizio e non già un solo contributo sulla somma dei rispettivi valori(ipotesi di violazione dell'art. 24 Cost.), secondo la logica del cumulo regolata dall'art. 10 del codice di procedura civile che ... dovrebbe essere applicabile ad ogni altro rito dell'ordinamento, ivi incluso quello della giustizia amministrativa( ipotesi di violazione dell'art. 3 Cost.)".

Alfio G. Medea

Coordinamento e realizzazione grafica:  
Antonella Totaro Fila

Contenuti a cura di :  
 Simona Guido  
 Alberto Sansonetti  
 Ornella Rotino  
 Francesca Distante e Valeria Rodelli  
 Massimo Todisco  
 Franco Perrone  
 Alfio Medea  
 Antonella Totaro Fila